



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	
Data	Mercoledì 23 gennaio 2013
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1) prosecuzione bozza manuale adempimenti RI;2) varie ed eventuali
Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Rimini CCIAA Forlì-Cesena CCIAA Ravenna CCIAA Ferrara CCIAA Modena CCIAA Parma

Assenti

/

Andamento dei lavori e
posizioni emerse

I lavori hanno inizio con l'esame della Legge 11 novembre 2012, n. 224 che ha apportato modifiche alle norme sull'autoriparazione introducendo la qualifica di **meccatronico**: dopo un articolato dibattito su come applicare le nuove disposizioni a partire dal 5 gennaio 2013 e per la gestione della fase transitoria, vengono formulati alcuni quesiti da sottoporre alla task force del registro delle imprese programmata per il prossimo 12 febbraio nella quale si tratterà l'argomento. Si riportano di seguito i principali aspetti che necessitano di chiarimenti:

- è possibile consentire la prosecuzione di attività a imprese già attive e abilitate prima del 5 gennaio 2013 che successivamente perdono l'RT sostituendo tale figura con un soggetto in possesso dei vecchi requisiti (ex a) o ex b)), oppure occorre reperire un soggetto qualificabile come meccatronico ed è richiesto il pagamento della TCG?

- il regime transitorio può essere applicato anche nei confronti di nuove imprese abilitate da un RT motorista e meccanico o elettrauto che svolgeva l'attività prima della entrata in vigore della legge?

(La risposta del MSE alla Camera di commercio di Torino -parere n. 5538 del 14 gennaio 2013- in realtà sembra essere molto restrittiva poiché prevede che per il mantenimento dei benefici del regime transitorio presso l'azienda vi sia identità di responsabile tecnico e limita la possibilità di effettuare passaggi da un'impresa all'altra ad una data anteriore a quella di entrata in vigore della legge.)

- può essere riconosciuta l'abilitazione ad una impresa con due RT (uno con requisiti per meccanica e motoristica ed uno per elettrauto) ?

- può maturare i requisiti un soggetto che acquisisca esperienza presso una impresa autorizzata a svolgere l'attività per il periodo transitorio?

Molta attenzione si dovrà inoltre porre nel caso in cui InfoCamere provveda, in analogia a quanto già effettuato per il passaggio dalla Legge n. 46/90 al

DM 37/08, a convertire in modo automatico le abilitazioni dalle vecchie lettere a) e b) alla nuova mecatronica: vi sono ancora diverse posizioni di soggetti abilitati con l'iscrizione nel RIA che non hanno movimentato la propria posizione che potrebbero non riportare alcuna informazione su RT e sull'abilitazione. Per tali posizioni occorre rifarsi alla visura RIA.

Posto che deve essere rivista anche la modulistica e vanno riesaminati i titoli di studio per il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, si decide di costituire apposito gruppo di lavoro al quale parteciperanno i funzionari delle camere di Rimini, Modena, Parma, Ferrara. Nei prossimi giorni tutti i colleghi della regione metteranno a disposizione del gruppo via e-mail tutto il materiale da loro elaborato in materia.

Si tratta, quindi, brevemente il tema dei **caricamenti differiti**: il servizio, seppure con limitazioni e attivato in particolari periodi dell'anno, viene utilizzato da tutte le camere di commercio per tutte le pratiche RI con esclusione di TA e cessione di quote. Piacenza segnala ai colleghi che se nella pratica è presente un adempimento previdenziale artigiano, il PARD si blocca perché non accetta date successive alla data di presentazione. E' già stata comunicata l'anomalia ad InfoCamere.

Il collega di Reggio Emilia sottopone ai presenti il tema della **reintestazione fiduciaria unilaterale**: tutti convengono che trattandosi di atto unilaterale di rinuncia al mandato da parte del fiduciario, e non essendo lo stesso configurabile come contratto, non si sia in presenza di una vera e propria cessione di quote. Pertanto, anche in condivisione della posizione assunta dalla commissione paritetica Unioncamere nazionale - Consiglio Nazionale del Notariato nel 2010 la quale indica quale atto da iscrivere nel RI l'atto "unilaterale di rinuncia al mandato da parte della società fiduciaria predisposto per atto pubblico o scrittura privata autenticata trasmesso dal notaio", i presenti ritengono che non sia applicabile in via estensiva l'art. 36 comma 1 bis del D.L. n. 112/08 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/08.

Viene quindi ripreso il tema delle **start up innovative**: la norma prevede l'esenzione da bolli e da diritti, ma, qualora applicabile, si ritiene che la TCG sia comunque dovuta.

I presenti danno atto che è disponibile una seconda versione, più completa e destinata alla pubblicazione, della guida nazionale Unioncamere sulle start-up.

Nella prossima riunione della task force del registro delle imprese si parlerà anche di questo argomento ed in particolare dei seguenti aspetti:

- a chi competono i controlli sulle autocertificazioni;
- quale è l'autorità competente a cui ricorrere contro il provvedimento che nega il riconoscimento della qualifica di start up- I presenti ritengono che, trattandosi di rifiuto di iscrizione in sezione speciale del RI, sia competente il giudice del registro;
- se un'impresa presenta l'istanza di iscrizione nella sezione speciale oltre il termine dei 60 giorni è comunque iscrivibile con applicazione della sanzione amministrativa oppure è necessario rifiutare la pratica e non si applicano sanzioni? I presenti ritengono non iscrivibile un soggetto in possesso dei requisiti prima del 19 dicembre 2012 che presenti l'istanza oltre termine.

I lavori del gruppo proseguono con la trattazione del seguente argomento: assegnazione di **PEC gratuita ad imprese individuali e persone fisiche in occasione della presentazione di una pratica di comunicazione unica**: tutti i presenti decidono di non consentire più tale modalità e di richiedere ad InfoCamere la disattivazione della funzione per tutte le pratiche presentate da imprese individuali (iscrizione, modifica e cancellazione) e dalle persone fisiche.

Per quanto attiene, poi, alla proposta commerciale arrivata via mail da InfoCert – seppure senza oneri per la Camera – si ritiene non accoglibile per non violare i principi comunitari di parità di trattamento e di libera concorrenza sul mercato, dal momento che InfoCert accedendo ai sistemi telematici delle camere di commercio potrebbe usufruire di un vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori privati del settore.

Si passa, quindi, all'esame del **Manuale unico regionale**: posto che i lavori del vademecum nazionale procedono spediti e potrebbero concludersi entro i prossimi mesi, e quindi in concomitanza con l'uscita del manuale regionale, per non disorientare l'utenza, si decide di creare un unico documento che recepisca i contenuti del vademecum nazionale e che li integri con le ulteriori schede condivise a livello regionale.

Si procede al riesame delle schede già trattate in sede di gruppo nazionale nei punti in cui divergono dagli altri manuali e si apportano gli opportuni aggiornamenti.

Viene quindi rielaborata la scheda sui contratti di rete. Sul tema si prende atto che gli ultimi interventi normativi hanno reso possibile l'esistenza di un 3° tipo di contratto di rete, con fondo patrimoniale ed organo di gestione, ma senza personalità giuridica. Per tale fattispecie appare applicabile l'art. 2615-bis che prevede il deposito della situazione patrimoniale nel registro delle imprese: la norma stabilisce che il deposito debba avvenire presso il RI ove ha sede il contratto di rete; tuttavia la sede è obbligatoria solo per i contratti con soggettività giuridica e quindi è una informazione che potrebbe non essere disponibile.

Alle ore 16.00 vengono chiusi i lavori.

Il gruppo si aggiorna al **20 febbraio** dalle ore **10.00 alle ore 15.30 con il seguente ordine del giorno:**

- **concordato preventivo con riserva** (forma documento da depositare, oggetto di iscrizione e documentazione allegata: deposito proposta, delibera dell'organo di amministrazione, deposito termine per presentare tutta la documentazione, ecc.). Nel frattempo i colleghi si scambieranno il materiale predisposto in materia che verrà esaminato nella prossima riunione;
- **prosecuzione riesame schede manuale regionale;**
- **esiti task force registro imprese del 12 febbraio 2013**

Orientamenti assunti